

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 2 marzo 2004, prot. n. 3917/1.3.16

*Elezione presidente del consiglio comunale. Arrotondamenti.*

Codesto Comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine al numero di voti necessari al fine di eleggere il presidente del consiglio comunale, atteso che lo statuto richiede la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81<sup>1</sup>, il consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti è composto dal sindaco e da sedici membri.

Tale disposizione fa sì che il sindaco, componente di diritto del consiglio comunale<sup>2</sup>, vada computato sia nel *quorum* strutturale, al fine della validità della seduta, sia in quello funzionale, necessario per le votazioni, richiesti per l'adozione degli atti deliberativi, salvo che la legge non disponga diversamente per le singole ipotesi.

Infatti, laddove il legislatore ha inteso escludere il sindaco dal computo, lo ha espressamente previsto, come nel caso della sottoscrizione di una mozione di sfiducia al sindaco (art. 52, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

) e dello scioglimento del consiglio per la cessazione della carica per dimissioni della maggioranza dei consiglieri (art. 141, comma 1, lett. b, n. 3, del D.Lgs. 267/2000). In entrambi i casi viene mantenuta la dizione "consiglieri" o "membri" assegnati, con la precisazione "non computando a tal fine il sindaco".

Ne deriva che, qualora lo statuto preveda la medesima dizione di "*consiglieri assegnati*" e non contenga ulteriori precisazioni in ordine all'esclusione del sindaco dalla votazione, la base sulla quale calcolare la maggioranza per l'elezione del presidente è da ritenersi pari a diciassette componenti.

Premesso che il criterio con cui attuare l'arrotondamento dovrebbe formare oggetto di apposita previsione statutaria o regolamentare, si ritiene che, in mancanza di un tanto, si possa procedere secondo l'arrotondamento aritmetico, per cui, i due terzi di diciassette ( $17 \times 2/3$ ) danno come risultato 11,32, arrotondato a 11.

---

<sup>1</sup> Applicabile nel Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

<sup>2</sup> Cfr. parere Anci 31.01.2001, consultabile presso il sito Internet <http://www.ancitel.it>, secondo il quale, sulla base dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il sindaco è da considerarsi "*consigliere a tutti gli effetti*", quindi componente del consiglio di diritto, equiparato a tutti gli effetti al consigliere comunale.